



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 20 settembre 2007 (21.09)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2002/0222 (COD)**

**9948/2/07
REV 2 ADD 1**

**CONSUM 69
JUSTCIV 147
CODEC 583**

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto : Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. In data 12 settembre 2002, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di **credito ai consumatori**¹.
2. Il Comitato economico e sociale ha adottato il suo parere il 17 luglio 2003².
3. Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere il 20 aprile 2004 (prima lettura)³.
4. Alla luce del parere del Parlamento europeo, la Commissione ha presentato in data 29 ottobre 2004 una proposta modificata⁴.
5. Nel novembre 2004, la Commissione ha deciso di avviare ulteriori consultazioni sul progetto di direttiva e il 10 ottobre 2005 ha successivamente trasmesso al Consiglio la proposta modificata per la seconda volta sotto forma di proposta modificata⁵ di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio **relativa ai contratti di credito ai consumatori**.
6. In questa proposta modificata consolidata, basata sull'articolo 95 del trattato, la Commissione ha tenuto debito conto della posizione espressa nel parere in prima lettura del Parlamento europeo e ha incorporato 110 dei 152 emendamenti proposti.
7. Il 20 settembre 2007, il Consiglio ha adottato la sua posizione comune in conformità dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato.

¹ GU C 331E del 31.12.2002, pag. 200.

² GU C 234 del 30.9.2003, pag. 1.

³ GU C 104E del 30.4.2004, pagg. 35, 233-260 e 8493/04.

⁴ 14246/04.

⁵ 13193/05.

II. OBIETTIVO

La Commissione ritiene che nel recepimento della direttiva 87/102/CEE gli Stati membri siano andati oltre le disposizioni della direttiva stessa in diversa misura. Queste differenze nelle legislazioni nazionali costituiscono in alcuni casi un ostacolo al mercato interno e dissuadono le imprese dall'offrire prodotti al di là delle frontiere nazionali. Il mercato del credito ai consumatori resta in larga misura frammentato nei 27 mercati nazionali degli Stati membri, impedendo così ai consumatori e ai creditori europei di effettuare offerte e contratti transfrontalieri e quindi di beneficiare dei vantaggi di un mercato unico.

La Commissione ha pertanto presentato la sua proposta, sostanzialmente modificata nell'ottobre 2005 a seguito del parere in prima lettura del Parlamento europeo, ed ha cercato di:

- stabilire le condizioni per un autentico mercato interno,
- assicurare un alto livello di protezione dei consumatori,
- migliorare la chiarezza della legislazione comunitaria fondendo insieme le tre direttive esistenti in materia di credito ai consumatori (87/102/CEE, 90/88/CEE e 98/7/CE).

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1. Considerazioni generali

Il Consiglio ha basato le sue discussioni sulla proposta modificata presentata dalla Commissione nell'ottobre 2005. In generale, ha approvato il parere in prima lettura del Parlamento europeo, che già si rispecchia in ampia misura nella proposta.

Il Consiglio ha inoltre convenuto altresì l'opinione che la direttiva dovrebbe assicurare un alto livello di armonizzazione in settori sostanziali contemplati nel suo campo di applicazione e che dovrebbe rappresentare un "valore aggiunto europeo" per il mercato interno, per la scelta del consumatore e per la protezione del consumatore. Il Consiglio ha individuato cinque principali settori in cui un siffatto "valore aggiunto europeo" dovrebbe essere realizzato:

- informazioni precontrattuali (articoli 5 e 6);
- informazioni contrattuali (articolo 10);
- diritto di recesso (articolo 14);

- rimborso anticipato (articolo 16); e
- calcolo del tasso annuo effettivo globale (TAEG) (articolo 19).

Il Consiglio ha altresì introdotto altre modifiche rispetto:

- all'ambito di applicazione del progetto di direttiva, escludendo da un lato una serie di situazioni agli articoli 2 e 20 e dall'altro contemplando in maggiore dettaglio alcune questioni specifiche come la pubblicità (articolo 4), gli scoperti (articoli 6 e 12) o lo sconfinamento (articolo 18),
- al livello dell'armonizzazione, soprattutto combinando la proposta della Commissione con una piena armonizzazione del principio del riconoscimento reciproco (articolo 22),
- all'utilizzo della comitatologia (articolo 25),
- alla trasparenza sulle scelte normative fatte dagli Stati membri in settori non pienamente armonizzati (articolo 26) e sulla clausola di revisione connessa (articolo 27, paragrafo 2).

La Commissione ha accettato la posizione comune concordata dal Consiglio

2. Principali modifiche introdotte dal Consiglio nella proposta modificata della Commissione

Il Consiglio ha introdotto nella sua posizione comune una serie di modifiche relative alle seguenti questioni:

A. Ambito di applicazione (articolo 2)

Il Consiglio ha semplificato l'ambito di applicazione del progetto di direttiva (già limitato a seguito dell'esclusione dei contratti di credito ipotecario, dei contratti di fideiussione e dei fideiussori e dell'introduzione di un regime leggero per gli scoperti).

A questo riguardo, il Consiglio ha convenuto le seguenti modifiche dell'ambito di applicazione del progetto di direttiva:

- un'esclusione globale dei crediti legati a beni immobili (paragrafo 2, lettere a) e b) e dei contratti di fideiussione, per via del loro rapporto con la questione del credito ipotecario,

- l'esclusione dei piccoli crediti (al di sotto di 200 EUR) e una più ampia copertura per crediti maggiori tramite l'aumento del limite superiore da 50 000 a 100 000 EUR (paragrafo 2, lettera c)),
- l'esclusione di scoperti a breve termine da rimborsarsi entro un mese (paragrafo 2, lettera e),
- l'esclusione di crediti che non prevedono il pagamento di interessi e spese e l'esclusione di crediti a breve termine con spese di entità trascurabile (paragrafo 2, lettera f)).

Il Consiglio ha altresì concordato specifici regimi "leggeri" per particolari tipi di credito, più precisamente per concessioni di scoperto (paragrafo 3), sconfinamento (paragrafo 4), crediti concessi da determinate organizzazioni con limiti di adesione e istituite per il reciproco vantaggio dei loro membri (paragrafo 5) e crediti per pagamenti dilazionati (paragrafo 6).

Approvando le succitate modifiche, il Consiglio nella sua posizione comune:

(i) ha accolto integralmente o parzialmente 24 emendamenti (2, 4, 5, 8, 10, 34, 38, 39, 47, 48 e 178, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 61, 121, 145, 184, 185), compresi gli emendamenti 184 e 185 non accettati dalla Commissione, come segue:

emendamento 184: il Consiglio ha confermato la soppressione nel nuovo articolo 2, paragrafo 2, lettera e);

emendamento 185: il Consiglio ha accolto il limite di 100 000 EUR all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), ma non il resto dell'emendamento.

(ii) non ha recepito 4 emendamenti (11, 57, 60, 123).

B. Informazioni precontrattuali (articoli 5 e 6)

Il Consiglio ha considerato che i consumatori dovrebbero ricevere informazioni sufficienti a consentire loro di prendere decisioni responsabili e con cognizione di causa prima di firmare un contratto. A tal fine, il Consiglio ha introdotto le seguenti modifiche:

- soppressione del principio di prestito responsabile all'articolo 5, in quanto si considera che ciò possa creare incertezza giuridica. È invece stato introdotto nel nuovo articolo 8 l'obbligo per i creditori di verificare il merito creditizio del consumatore.
- estensione dell'elenco delle informazioni precontrattuali che devono essere fornite al consumatore ai sensi degli articoli 5, paragrafo 2 e 6 paragrafo 1;

- creazione di un formulario "Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori" (nuovo allegato II) e di un formulario " Informazioni europee relative al credito ai consumatori per gli scoperti " (nuovo allegato III) per la presentazione di informazioni precontrattuali. Questi formulari standard, che comprendono le informazioni previste negli articoli 5 e 6, renderanno più facile per i consumatori il raffronto fra varie offerte, anche su base transfrontaliera;
- precisazione delle informazioni precontrattuali da fornire nel caso delle comunicazioni mediante telefonia vocale di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2002/65/CE (Commercializzazione a distanza di servizi finanziari) e indicazione dell'eventuale richiesta del consumatore che la concessione di scoperto sia messa a disposizione con effetto immediato (articolo 6, paragrafo 4);
- flessibilità lasciata agli Stati membri per quanto riguarda l'indicazione del TAEG per gli scoperti (articolo 6, paragrafo 2));
- introduzione dell'obbligo (articoli 5, paragrafo 4 e 6, paragrafo 6) di fornire al consumatore una copia di un contratto di credito, se questi lo richiede (unitamente alle informazioni relative a questo diritto inserite nel succitato formulario standard europeo).

Approvando le succitate modifiche, il Consiglio nella sua posizione comune:

- (i) ha accolto, integralmente o parzialmente , 6 emendamenti (16, 17, 18, 65 e 188, 179);
- (ii) non ha recepito 2 emendamenti (19, 28).

C. Informazioni contrattuali (articolo 10)

In riferimento alle modifiche introdotte nell'elenco delle informazioni precontrattuali, il Consiglio ha anche esteso l'elenco di informazioni da fornire al consumatore al momento della conclusione del contratto di credito (essenzialmente in parallelo con le aggiunte introdotte agli articoli 5, paragrafo 2 e 6, paragrafo 1). In conformità dell'articolo 10, paragrafo 2, devono essere fornite al consumatore le seguenti informazioni aggiuntive:

- il tipo di credito: lettera a);
- in caso di dilazione di pagamento, una descrizione della merce o servizio e il relativo prezzo in contanti: lettera e);
- una tabella di ammortamento, anche qualora il tasso d'interesse sia variabile: lettera i);
- informazioni più complete sulle spese relative al contratto di credito e le condizioni alle quali possono essere modificate: lettera k);
- un avvertimento relativo alle conseguenze dei mancati pagamenti: lettera m);

- informazioni più complete sul diritto di recesso: lettera q);
- informazioni sull'esistenza di meccanismi alternativi di ricorso: lettera s);
- un riferimento ad altre condizioni contrattuali: lettera t);
- identità e indirizzo della competente autorità di controllo: lettera u).

Approvando le suddette modifiche, nella posizione comune il Consiglio:

- (i) ha accolto, integralmente o parzialmente, 10 emendamenti (77, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89);
- (ii) non ha recepito 3 emendamenti (76, 79, 84) tra cui l'emendamento 84 che era stato accolto dalla Commissione.

D. Diritto di recesso (articolo 14)

Il Consiglio ha convenuto di prevedere un diritto di recesso uniforme per un periodo di 14 giorni di calendario e ha precisato gli obblighi dei consumatori quando esercitano tale diritto nonché il collegamento con le disposizioni in materia di diritto di recesso previste dalle direttive 85/577/CEE (vendite a domicilio) e 2002/65/CE (commercio a distanza di servizi finanziari). Le precisazioni apportate riguardano:

- l'introduzione dell'obbligo per il consumatore di rimborsare al creditore, entro 30 giorni dalla data della notifica del recesso, l'ammontare del credito già prelevato, inclusi gli interessi (paragrafo 2, lettera b));
- l'aggiunta di una disposizione sulla cancellazione del servizio accessorio connesso con il contratto di credito in caso di recesso dal contratto stesso (paragrafo 3);
- nei casi di commercio a distanza o vendite a domicilio di contratti di credito ai consumatori, il diritto di recesso sarà disciplinato a norma della direttiva relativa al credito ai consumatori anziché dalle direttive 85/577/CEE e 2002/65/CE;
- gli Stati membri possono prevedere che il diritto di recesso non si applichi qualora il contratto di credito sia stato concluso con l'assistenza di un notaio.

Approvando le suddette modifiche, nella posizione comune il Consiglio:

- (i) ha accolto, in tutto o in parte, 3 emendamenti (20, 192, 193), tra cui il 193 respinto dalla Commissione e inserito dal Consiglio, previa modifiche redazionali, nella nuova formulazione dell'articolo 14, paragrafo 4;
- (ii) non ha recepito un solo emendamento (107).

E. Rimborso anticipato (articolo 16)

Pur riconoscendo ai consumatori il diritto di rimborsare anticipatamente un credito, il Consiglio ha convenuto di limitare il diritto concesso ai creditori ad un indennizzo per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato (paragrafo 2).

L'indennizzo si applicherà soltanto se:

- riguarda contratti di credito a tasso debitore fisso;
- il tasso di interesse di riferimento applicabile è diminuito dal momento della conclusione del contratto di credito al momento del rimborso anticipato.

L'indennizzo è ulteriormente limitato all'1% dell'importo del credito rimborsato in anticipo (o lo 0,5% se il rimborso ha luogo nel corso dell'ultimo anno di validità del contratto di credito) e non può superare l'ammontare degli interessi che il consumatore avrebbe pagato se il rimborso anticipato non avesse avuto luogo.

È stato inoltre lasciato agli Stati membri un margine di flessibilità per fissare nella legislazione nazionale la soglia sotto la quale non è dovuto alcun indennizzo. L'importo del rimborso anticipato non può superare i 10 000 EUR in 12 mesi (paragrafo 4).

Per quanto concerne il rimborso anticipato, nella posizione comune il Consiglio:

- (i) ha accolto un emendamento (201);
- (ii) non ha recepito un emendamento (25) accolto dalla Commissione, dato che intendeva innalzare il livello di armonizzazione per stabilire l'indennizzo da versare al creditore in caso di rimborso anticipato del credito.

F. Calcolo del TAEG (Articolo 19)

Il Consiglio ha previsto uno strumento uniforme di calcolo del TAEG introducendo una serie standard di ipotesi ad uso dei soggetti che offrono credito per il calcolo del TAEG a seconda delle circostanze (illustrate nell'allegato I, paragrafo II). Per poter far fronte ai prodotti innovativi e all'esigenza di calcolare il TAEG per eventuali nuovi tipi di credito in futuro, il Consiglio ha introdotto una disposizione relativa alla procedura di comitato nell'ambito della procedura di regolamentazione con controllo per determinare le eventuali ulteriori ipotesi necessarie (nuovo paragrafo 5). Il Consiglio ha pertanto istituito un apposito comitato all'articolo 25.

Quanto al tasso annuo effettivo globale, nella posizione comune il Consiglio:

- (i) ha recepito, in tutto o in parte, 10 emendamenti (23, 24, 40, 42, 43, 151, 152, 195, 198, 199);

- (ii) non ha accolto 7 emendamenti (148, 149, 150, 183, 194, 196, 197).

G. Clausola di riconoscimento reciproco (articolo 22)

Il Consiglio ha ritenuto che l'applicazione di una clausola di riconoscimento reciproco, come proposto dalla Commissione, ovvero una clausola che integri per taluni aspetti specifici l'armonizzazione minima, non rispetti gli obiettivi della proposta di direttiva. Sarebbe troppo difficile da capire per i consumatori e comporterebbe incertezza giuridica a causa dell'applicazione di legislazioni di diversi Stati membri. Il Consiglio ha pertanto soppresso detta clausola (ex articolo 21, paragrafo 2).

A tal fine, nella posizione comune il Consiglio:

- (i) ha recepito un solo emendamento (6);

- (ii) non ha recepito 3 emendamenti (30, 140, 204).

Come misura supplementare, il Consiglio ha aggiunto un nuovo articolo per garantire trasparenza in materia di opzioni normative concesse agli Stati membri per quanto riguarda quegli aspetti su cui non è stata raggiunta la piena armonizzazione e si è lasciato un margine di flessibilità agli Stati membri (articolo 2, paragrafo 5, articolo 2, paragrafo 6, articolo 4, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 2, lettera c), articolo 6, paragrafo 2, articolo 10, paragrafo 1, articolo 10, paragrafo 2, lettera g) e articolo 16, paragrafo 4).

H. Esame da parte della Commissione (articolo 27, paragrafo 2)

Il Consiglio ha convenuto che l'esame periodico quinquennale da parte della Commissione debba includere anche:

- un esame delle percentuali usate per limitare l'indennizzo massimo in caso di rimborso anticipato;
- il controllo delle ripercussioni sul mercato interno e sui consumatori nonché la pubblicazione delle opzioni normative comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 26.

I. Altri aspetti

Oltre alle modifiche all'articolo 2 della proposta di direttiva già ricordate nella parte A, il Consiglio ha approvato la proposta modificata della Commissione, dell'ottobre 2005, limitando la portata di altre disposizioni, in particolare semplificando la formulazione del testo riguardante l'accesso alle banche dati (articolo 9) e la cessione di diritti (articolo 17) e sopprimendo una serie di articoli (cioè quelli sulla responsabilità solidale, con la conseguente necessità di un nuovo articolo 15 sui contratti di credito collegati).

Il Consiglio ha inoltre espresso il parere che alcuni altri aspetti dovessero essere affrontati in modo meno prescrittivo, sopprimendo in particolare alcune disposizioni dell'articolo 20 riguardanti l'obbligo di controllare o sottoporre a regolamentazione gli intermediari del credito.

Pertanto, nella posizione comune il Consiglio:

(i) ha recepito, integralmente o parzialmente, 45 emendamenti (1, 3, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 21, 27, 29, 37, 46, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 102, 104, 105, 106, 108, 109, 124, 125, 132, 133, 134, 135, 136 e 162, 138, 139, 143, 144, 146, 147, 176, 180, 182) come segue:

emendamento 1: preso parzialmente in considerazione, con modifiche redazionali, nella nuova formulazione del considerando 3;

emendamento 3: preso parzialmente in considerazione, con modifiche redazionali, nella nuova formulazione del considerando 4;

emendamento 7: preso parzialmente in considerazione, con modifiche redazionali, nella nuova formulazione del considerando 7;

emendamento 9: preso in considerazione, con modifiche redazionali, nella nuova formulazione del considerando 6;

emendamento 12: accolto integralmente (soppressione del considerando);

emendamento 13: accolto integralmente (soppressione del considerando);

emendamento 14: preso parzialmente in considerazione, con modifiche redazionali, nella nuova formulazione del considerando 27;

emendamento 15: accolto integralmente (soppressione del considerando);

emendamento 27: preso parzialmente in considerazione, con modifiche redazionali, nella nuova formulazione del considerando 39;

emendamento 29: preso parzialmente in considerazione, con modifiche redazionali (soppressione parziale), nella nuova formulazione del considerando 42;

emendamento 37: preso in considerazione, con modifiche redazionali, nella nuova formulazione dell'articolo 3, lettera f);

emendamento 46: accolto integralmente (soppressione della lettera all'articolo 3);

emendamento 64: accolto integralmente (soppressione dell'articolo);

emendamento 67: accolto integralmente (nuovo titolo del capo III,);

emendamento 68: accolto integralmente (soppressione dell'articolo);

emendamento 69: preso in considerazione, con modifiche redazionali, nel nuovo titolo dell'articolo 9;

emendamento 70: accolto integralmente (soppressione del comma);

emendamento 71: accolto integralmente (soppressione del comma);

emendamento 72: preso in considerazione, con modifiche redazionali, nell'articolo 9, paragrafo 1;

emendamento 74: accolto integralmente (soppressione del comma);

emendamento 75: accolto integralmente (soppressione del comma);

emendamento 102: preso integralmente in considerazione, con modifiche redazionali, nella nuova formulazione dell'articolo 17;

emendamento 104: accolto integralmente (nuovo titolo dell'articolo 15);

emendamento 105: preso parzialmente in considerazione, con modifiche redazionali, nella nuova formulazione dell'articolo 15, paragrafo 1;

emendamento 106: preso parzialmente in considerazione nella nuova formulazione dell'articolo 15, paragrafo 1;

emendamento 108: preso parzialmente in considerazione nella nuova formulazione dell'articolo 15, paragrafo 2;

emendamento 109: accolto integralmente (soppressione dell'articolo);

emendamento 124: accolto integralmente (soppressione del paragrafo);

emendamento 125: accolto integralmente (soppressione dell'articolo);

emendamento 132: accolto integralmente (soppressione del titolo);

emendamento 133: accolto integralmente (soppressione del paragrafo);

emendamento 134: accolto integralmente (soppressione del paragrafo);

emendamento 135: accolto integralmente (soppressione dell'articolo);

emendamenti 136 e 162: presi parzialmente in considerazione, con modifiche redazionali, nella nuova formulazione dell'articolo 20;

emendamento 138: accolto integralmente (soppressione dell'articolo);

emendamento 139: preso in considerazione, con modifiche redazionali, nella nuova formulazione dell'articolo 21;

emendamento 143: preso integralmente in considerazione, con modifiche redazionali, nella nuova formulazione dell'articolo 24;

emendamento 144: accolto integralmente (soppressione dell'articolo);

emendamento 146: accolto integralmente (soppressione del paragrafo);

emendamento 147: accolto integralmente (soppressione del paragrafo);

emendamento 176: preso parzialmente in considerazione, con modifiche redazionali, nella nuova formulazione dell'articolo 3, lettera n),

emendamento 180: preso parzialmente in considerazione, con modifiche redazionali, nella nuova formulazione dell'articolo 9, paragrafo 2).

Sono stati inoltre recepiti i due emendamenti seguenti non accolti dalla Commissione:

emendamento 21: è stata confermata la soppressione del testo citato nell'emendamento;

emendamento 182: è stata confermata la soppressione del testo citato nell'emendamento.

(ii) non ha accolto 13 emendamenti (26, 31, 33, 44, 45, 95, 126, 137, 141, 142, 161, 165, 181).

Il Consiglio ha accolto inoltre il parere espresso dalla Commissione nella proposta modificata dell'ottobre 2005 secondo cui varie questioni specifiche dovrebbero essere trattate più a fondo. Il Consiglio ha convenuto pertanto :

- di comprendere nella direttiva le operazioni collegate (nuovo articolo 15);
- un regime più rigoroso per le informazioni pubblicitarie di base da fornire (articolo 4, paragrafo 2) pur lasciando agli Stati membri flessibilità riguardo a taluni contratti di credito e all'indicazione del tasso annuo effettivo (articolo 4, paragrafo 2, lettera c) e alla soppressione degli ex paragrafi 3 e 4 dell'articolo 4;
- disposizioni specifiche in materia di concessioni di scoperto in caso di aumento del tasso debitore (articolo 12);

- di applicare agli sconfinamenti un regime analogo a quello dei contratti di credito e degli scoperti (segnatamente per quanto riguarda le informazioni precontrattuali) allo scopo di instaurare la certezza del diritto; il Consiglio inoltre ha soppresso le disposizioni che comportano la rettifica della situazione con un nuovo contratto di credito in caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre tre mesi ed ha introdotto disposizioni che consentono più flessibilità (articolo 18, paragrafo 3), lasciando alla legislazione nazionale il compito di disciplinare la situazione;
- una formulazione più esatta relativa alle informazioni sul tasso debitore (articolo 11) e ai contratti di credito a durata indeterminata (articolo 12) per meglio tutelare il consumatore.

Ciò premesso, nella posizione comune il Consiglio:

- i) ha introdotto integralmente o parzialmente 9 emendamenti (62, 94, 111, 113, 115, 116, 117, 129, 130) come segue:

emendamento 62: preso parzialmente in considerazione, con modifiche redazionali, nella nuova formulazione dell'articolo 4,

emendamento 94: accolto integralmente (soppressione del comma);

emendamento 111: accolto integralmente (soppressione del punto nell'articolo 12),

emendamento 113: accolto integralmente (soppressione del punto nell'articolo 12),

emendamento 115: accolto integralmente (soppressione del punto nell'articolo 12),

emendamento 116: accolto integralmente (soppressione del punto nell'articolo 12),

emendamento 117: preso parzialmente in considerazione, con modifiche redazionali, nella nuova formulazione dell'articolo 12, paragrafo 2,

emendamento 129: accolto integralmente (soppressione del paragrafo),

emendamento 130: accolto integralmente (soppressione del paragrafo).

- ii) non ha recepito 9 emendamenti (92, 93, 110, 112, 114, 120, 131, 175, 187).

Per quanto riguarda i tre emendamenti accolti dalla Commissione ma non recepiti nella posizione comune:

emendamento 120: l'emendamento non è stato accolto dal Consiglio per la natura dei contratti di credito a durata indeterminata e il livello sufficiente di tutela del consumatore nell'articolo 13,

emendamento 131: il Consiglio ha confermato la soppressione del testo citato nell'emendamento,

emendamento 187: il Consiglio ha soppresso l'ex articolo 4, paragrafo 4 ma ha rafforzato le informazioni sul tasso debitore nell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

3. Emendamenti del Parlamento europeo

Nella votazione della plenaria del 20 aprile 2004 il Parlamento europeo ha adottato 152 emendamenti della proposta originaria della Commissione. La Commissione ha inserito 110 emendamenti nella proposta modificata.

Il Consiglio ha inserito nella posizione comune 104 emendamenti accolti dalla Commissione e 5 emendamenti non accolti dalla Commissione.

Il Consiglio non ha recepito nella posizione comune 6 emendamenti accolti dalla Commissione e 37 emendamenti non accolti dalla Commissione.

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che la posizione comune, che comprende 109 emendamenti specificati nella parte III, tenga debitamente conto del parere del Parlamento europeo in prima lettura.

In considerazione anche delle altre innovazioni concordate dal Consiglio, la posizione comune rappresenta un equilibrio tra preoccupazioni e interessi che assicura un livello elevato di tutela del consumatore e un corretto funzionamento del mercato interno, in linea con il parere del Parlamento europeo in prima lettura e con la proposta modificata della Commissione.